Nascita e abbandono del rifiuto: due concetti che si intersecano

di *Vincenzo Paone*

1. Quando si forma il rifiuto?. - 2. Abbandono di rifiuti: i soggetti attivi. 3. - Il perfezionamento dell'abbandono del rifiuto.

1. - *Quando si forma il rifiuto?* Ci siamo già occupati[1] della nozione di rifiuto con particolare riferimento alla questione concernente i materiali idonei ad essere utilizzati come materie prime in un nuovo ciclo produttivo, anche diverso da quello di origine. Come è noto, la giurisprudenza di legittimità, in accordo con la dottrina prevalente, ha da lungo tempo sposato la tesi che la circostanza che determinati materiali possano avere un qualche valore commerciale non è in contraddizione con l'attribuzione ai medesimi della qualifica di rifiuto.
Peraltro, tale nozione è coerente con le finalità delle direttive eurounitarie relative ai rifiuti e cioè ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente, nel rispetto dei princìpi della precauzione e dell'azione preventiva.
Ai fini della qualificazione come rifiuto di un materiale o di una sostanza occorre perciò tenere conto di elementi di carattere obbiettivo, quali la oggettività dei materiali, la loro eterogeneità, la non rispondenza ad alcun ragionevole criterio merceologico, le condizioni in cui i materiali sono detenuti nonché le circostanze nelle quali l'originario produttore se ne è disfatto e le modalità in cui ciò è avvenuto. In poche parole, se l'*iter* che si è scelto di dare ad un oggetto si conclude in un'operazione di smaltimento o di recupero compresa tra quelle tipiche (cioè riconducibili a quelle ricapitolate negli allegati B e C della parte IV del d.lgs. n. 152/06) oppure in un atto come l'abbandono nell'ambiente, nessun dubbio potrà sorgere sulla nascita del rifiuto correlata al "disfarsi" della sostanza da parte del suo detentore.
In questo senso, si è espressa la Cassazione nelle più recenti decisioni sul tema.
Secondo Cass. 15 dicembre 2016, n. 5442[2], la natura di rifiuto di un materiale o di una sostanza, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti per qualificare la sostanza un sottoprodotto), non viene meno in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità (oppure creato proprio a tal fine) in quanto un rifiuto resta tale anche se viene ceduto a terzi a titolo oneroso o gratuito.
Per Cass. 19 luglio 2017, n. 3299[3], è inaccettabile ogni valutazione soggettiva in merito alla natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta, ma il materiale è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore in relazione a tale bene ovvero sulla scorta di un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, inerente, appunto, alla necessità di disfarsi del suddetto materiale[4].

---

[1] V. *Hanno natura di rifiuti gli indumenti usati?*, in questa Riv., 2025, 3, 1.
[2] Zantonello, in *Foro it.*, 2017, II, 237.
[3] P.M. in proc. Masi, in *Ambiente e Sviluppo*, 2018, 186.
[4] In senso conforme, v. Cass. 18 dicembre 2024, n. 985, Vecchio, in *Ambiente e Sviluppo*, 2025, 194.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Anche secondo Cass. 14 maggio 2019, n. 31213[5], ai fini dell'accertamento dell'effettiva natura di rifiuto di un materiale, occorre verificare "a monte" il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene: opinare in termini diversi, comporta la facile creazione di pericolose aree di impunità, nelle quali condotte oggettivamente integranti una fattispecie di reato ben potrebbero essere dissimulate da accordi – dolosamente preordinati – volti a privare il bene di una particolare qualità, rilevante sotto il profilo penale, che, una volta acquisita, è insuscettibile di essere cancellata[6].
Secondo Cass. 17 maggio 2022, n. 25633[7], la condotta del "disfarsi" che caratterizza l'oggetto come rifiuto è propria di chi "cede" il bene, non di chi l'acquista (per poi rivenderlo); la qualifica della cosa come rifiuto preesiste, sia per le sue caratteristiche oggettive che per le espresse classificazioni-catalogazioni operate dal legislatore nazionale ed unionale, alle sue possibili vicende negoziali vietandone o condizionandone il commercio; diversamente ragionando, il commercio di rifiuti escluderebbe in radice la natura di "rifiuto" dei beni oggetto di traffico solo perché l'acquirente vi trovi una qualche utilità, a prescindere dalla necessità delle operazioni di recupero necessarie alla cessazione della qualità di rifiuto stesso.
Da ultimo, Cass. 26 marzo 2025, n. 13586[8], ha ritenuto che, affinché un oggetto possa essere classificato come rifiuto, alla volontà del detentore di disfarsi del bene deve accompagnarsi un elemento oggettivo rappresentato dalla destinazione che esso ha avuto: nel caso di specie, relativo a relitti di imbarcazioni naufragate o finite sugli scogli dopo una violenta mareggiata, la volontà di disfarsi del bene è stata ritenuta compiutamente manifestata nel momento in cui, per effetto del mandato conferito da ciascun armatore, i relitti sono stati trasportati verso siti idonei alla demolizione attesa la loro perdita di funzionalità e l'accertata impossibilità di recupero; inoltre, sono stati ritenuti privi di rilievo gli adempimenti amministrativi conseguenti alla scelta dell'armatore di destinare il relitto alla demolizione, atteso che gli accertamenti a cura della Capitaneria di Porto, preliminari alla cancellazione dal registro, sono finalizzati a verificare l'insussistenza dei diritti di terzi creditori sul bene e non anche la possibilità di recupero della imbarcazione, già esclusa dal proprietario che, conferendo la delega, ha già manifestato la volontà di disfarsene.

2. - *Abbandono di rifiuti: i soggetti attivi.* L'impostazione di cui si è dato conto è stata seguita dalla recentissima ordinanza della Cass. Sez. II Civ. 5 novembre 2026, n. 28455[9] che

---

[5] P.M. in proc. El Abbassi, in *Ambiente e Sviluppo*, 2019, 760.
[6] In senso conforme, v. Cass. 14 novembre 2019, n. 7589, Kweku e Stefani, in *Ambiente e Sviluppo*, 2020, 331 (premessa la natura normativa della definizione di rifiuto, correttamente va attribuita siffatta qualifica a materiali in disuso o deteriorati o, persino, non più oggetto di possibile commercializzazione ed utilizzazione nel territorio nazionale. La circostanza che tali materiali possano avere un qualche valore commerciale ovvero possano essere riparati e riutilizzati non è in contraddizione con l'attribuzione al medesimi della qualifica di rifiuto essendo indubbio che anche il rifiuto sia una merce e che, come tale, possa essere oggetto di transazioni commerciali); Cass. 21 gennaio 2020, n. 9065, Groza, *ibid*., 417 (la natura di rifiuto, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto), non viene perduta in ragione di un accordo con terzi ostensibile all'autorità (oppure creato proprio a tal fine), *sub specie* di cessione a titolo oneroso: infatti, non ci si deve porre nella sola ottica del cessionario del prodotto e della valenza economica che allo stesso egli attribuisce (sì da esser disposto a pagare per ottenerlo), occorrendo, per contro, verificare "a monte" il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene).
[7] Ndiaye, in *Ambiente e Sviluppo*, 2022, 643.
[8] Capuano ed a., in *Riv. trim. dir. pen. amb*., 2025, 3, con nota di PALMIERI, *La complessa questione della qualificazione giuridica come rifiuti dei relitti di imbarcazioni*.
[9] In *www.osservatorioagromafie.it*.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

ha confermato la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 255, d.lgs. n. 152/06.
Infatti, nella specie, i Carabinieri avevano sorpreso un soggetto intento allo scarico di un quantitativo non meglio precisato di arance sul suolo costituito dal letto di un torrente. Durante il controllo era sopraggiunto altro soggetto che si era assunto la responsabilità del carico di arance, nonché dell'autocarro a lui in uso. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione proposta dai trasgressori, ma, a seguito di rituale impugnazione, la Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione. La Cassazione, con il provvedimento citato, ha respinto il ricorso ribadendo che il prodotto di cui trattavasi, indipendentemente dall'accertamento del suo stato di conservazione o dell'eventuale sua commerciabilità[10], era un "rifiuto" alla luce della condotta oggettivamente dismissiva realizzata dal detentore e dunque non era plausibile che si trattasse di un prodotto destinato alla successiva lavorazione e solo temporaneamente depositato nel luogo dove era stato trovato dagli agenti.
La decisione va senz'altro condivisa perché, per un verso, il comportamento posto in essere – e cioè la collocazione direttamente sul terreno delle arance senza alcuna cautela – dimostrava inequivocabilmente che il detentore voleva disfarsi della sostanza, che pertanto andava qualificata come un rifiuto, e, per altro verso, era comprovato il definitivo abbandono della stessa in violazione del divieto sancito dall'art. 192, d.lgs. n. 152/06.
A questo riguardo, abbiamo tuttavia una perplessità: se, come sostenuto anche in ricorso, «le arance erano un prodotto agricolo appena raccolto e non un residuo di lavorazione», l'attività realizzata non doveva essere sanzionata come illecito amministrativo, bensì penale. Infatti, all'epoca dei fatti (2015) l'art. 255, comma 1, stabiliva che, fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2, chiunque abbandonava rifiuti era punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, mentre l'art. 256, comma 2, stabiliva «Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2».
In sostanza, la normativa prevedeva la sanzione amministrativa se l'abbandono era ascrivibile ad un privato e penale se il soggetto attivo era titolare di impresa e responsabile di enti. La scelta legislativa aveva una sua precisa *ratio* essendo maggiormente offensiva per l'ambiente la condotta di colui il quale operi nell'ambito di un'attività professionale[11].
Sulla base delle, per vero, scarne informazioni fattuali ricavabili dalla decisione della Suprema Corte, è quindi logico pensare che il produttore delle arance fosse il titolare di un'impresa agricola sicché la qualificazione formale dell'agente doveva portare a configurare la violazione penale del divieto di abbandono.
Sul problema della sanzione applicabile a seconda di chi attua l'abbandono dei rifiuti, occorre ricordare le intervenute modifiche legislative: infatti, il d.l. n. 105/23 aveva già trasformato in contravvenzione la violazione amministrativa di cui all'art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152/06; successivamente, il d.l. n. 116/15, conv. in legge n. 247/25, ha modificato l'art. 255 prevedendo, al comma 1, che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito

[10] I ricorrenti avevano infatti censurato la sentenza d'appello per avere qualificato le arance come rifiuti sulla sola base dell'attività di scarico nell'alveo del torrente senza verificare se esse fossero ancora utilizzabili e destinate alla lavorazione o alla vendita.
[11] Così in motivazione Cass. 16 maggio 2012, n. 30123, Savoca, in *Ambiente e Sviluppo*, 2012, 1069.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
Il nuovo comma 1.1 dell'art. 255 stabilisce che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro».
Ebbene, come si legge anche in una sentenza della Cassazione penale[12], l'illecito penale di cui all'art. 255, comma 1.1 è collegato alla sola qualifica soggettiva dell'autore della condotta e non anche alla derivazione dei rifiuti abbandonati dalla specifica attività di impresa; lo stesso risulta quindi integrato ogniqualvolta i titolari di impresa o i responsabili di enti abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza o qualifica, come, ad esempio, i «rifiuti urbani» (nel caso in esame, l'abbandono aveva ad oggetto cassette per la frutta).
La tesi suscita però qualche domanda. Invero, in passato, si era già affermato che «qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere all'applicazione della norma penale avente carattere di specialità (...) Tuttavia, tale differenziazione non va vista solo con riferimento al soggetto che compie materialmente l'atto, ma deve essere valutata anche la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati»[13].
Successivamente, la Cassazione[14] ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario un diretto collegamento tra i rifiuti abbandonati e l'attività ordinariamente svolta dall'impresa. Infatti la sanzione penale non è comminata in funzione del collegamento tra i rifiuti e l'attività svolta dall'impresa, bensì in ragione della qualifica soggettiva del soggetto che procede all'illecito sversamento. La Suprema Corte tuttavia ha precisato che il limite di applicazione della fattispecie penalmente sanzionata è ravvisabile nel caso di rifiuti del tutto estranei a qualunque attività potenzialmente riferibile all'impresa, come, ad esempio, nel caso di materiali di scarto che siano, insieme, di entità estremamente modesta e derivanti da una produzione domestica.
Insomma, richiamando la *ratio* del diverso trattamento per la medesima condotta e cioè la presunzione di minore incidenza sull'ambiente dell'abbandono posto in essere dal privato che smaltisca i propri rifiuti domestici, tipici dell'abitazione, lo scarico effettuato da un soggetto formalmente o sostanzialmente titolare di impresa della stessa tipologia di rifiuti, sia per quantità che per qualità, e perciò assolutamente scollegati da qualsiasi attività imprenditoriale, non può essere punito con la sanzione penale più severa, ma va trattato alla stessa stregua del privato perché l'ambiente non è maggiormente offeso solo perché l'abbandono dei rifiuti domestici venga effettuato da un imprenditore[15].

---

[12] Cass. 7 luglio 2026, n. 29217, Ferrante, in *www.osservatorioagromafie.it*, che peraltro ha ribadito il principio secondo cui, se è vero che l'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/06, è stato abrogato dalla novella del 2025, è altresì certo che la relativa condotta è oggi prevista - con identico contenuto - dal precedente art. 255, comma 1.1., anch'esso modificato dal d.l. n. 116/25.
[13] Cass. 5 febbraio 2021, n. 13817, Pascariello, in *Ambiente e Sviluppo*, 2021, 465.
[14] Cass. 1° giugno 2023, n. 33423, Hagiu, in *Foro it.*, 2023, II, 507.
[15] V. anche Cass. 10 maggio 2023, n. 24676, Romano, in *Ambiente e Sviluppo*, 2023, 545: l'imputato aveva asserito che quella contestata era «un'attività necessariamente occasionale riconducibile ad un privato che sta dismettendo gli arredi della camera dei propri figli» e che nessuna rilevanza rivestiva la circostanza dell'utilizzo di un mezzo adeguato al trasporto della merce destinata all'abbandono. Orbene, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata non aveva specificato la quantità dei mobili trasportati e scaricati non risultando neppure

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

3. - *Il perfezionamento dell'abbandono del rifiuto*. Come è noto, l'art. 192, comma 1, d.lgs. n. 152/06 dispone che «L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati».
In mancanza di una formale definizione del termine abbandono da parte del legislatore, ci rivolgiamo al lessico comune per stabilire il significato del vocabolo: perciò, l'abbandono indica l'atto mediante il quale il detentore di una cosa ne dismette il possesso rilasciandola definitivamente nell'ambiente, in qualsiasi modo ciò avvenga (un comportamento diretto esplicitamente allo scopo, come ad es., il classico getto di un sacchetto di immondizia lungo il bordo della strada, oppure la collocazione di un oggetto in un determinato luogo e comunque qualsiasi altro fatto dal quale derivi la situazione vietata dalla legge)[16].
Un punto focale da evidenziare è che l'abbandono del rifiuto integra necessariamente una condotta attiva né può opporsi che l'art. 183, comma 1, lett. *a*) stabilisce che è "rifiuto" anche la sostanza od oggetto di cui il detentore abbia l'obbligo di disfarsi: infatti, la norma è destinata a chiarire l'origine del rifiuto e non certo ad imporre al detentore di disfarsi della cosa mediante il compimento di un atto illecito!
Occorre un ulteriore chiarimento. La fonte precettiva dell'illecito è una norma-divieto e anche quando a determinare l'abbandono sia stata la mancata adozione di misure idonee ad evitare l'effetto finale, la condotta non è omissiva. Infatti, la mancata adozione delle misure idonee ad evitare l'evento rientra nell'ambito della condotta diligente e quindi rileva sul piano della colpa, ma non trasforma l'abbandono del rifiuto in un illecito omissivo che presuppone una norma-comando, che imponga cioè al soggetto di tenere una specifica condotta attiva.
Dalle considerazioni svolte deriva che il responsabile dell'illecito va individuato nel soggetto che ha compiuto l'atto immediatamente dismissivo della detenzione della cosa o che ha posto in essere la premessa fattuale da cui è dipeso il successivo ed effettivo rilascio nell'ambiente del rifiuto.
Una recente sentenza Consiglio di Stato[17] ha giust'appunto posto l'accento sul soggetto al quale è attribuibile l'illecito chiarendo che non basta avere avuto la disponibilità della cosa per rispondere dell'abbandono della stessa.
La vicenda esaminata dal giudice ammnistrativo è alquanto complessa e può essere sintetizzata in questi termini.
Si parla di un vaporetto risalente agli anni Trenta del Novecento, impiegato per il trasporto pubblico nella Laguna di Venezia e ormeggiato dal 2011 in uno spazio acqueo dato in concessione prima alla (*Omissis*) S.r.l. fino al novembre 2016 e poi, a seguito di cessione d'azienda, alla società (*Omissis*) S.r.l., cessionaria e concessionaria demaniale subentrante dal novembre 2016 al dicembre 2021.

---

che si trattasse di una pluralità di arredi e non dei componenti di un'unica camera per ragazzi, né la tipologia dell'attività espletata dall'impresa di cui l'imputato figurava dipendente, né, a monte, che la condotta in contestazione fosse collegata all'attività lavorativa del prevenuto e non indicava, a fronte di un unico episodio ed in presenza di rifiuti di natura omogenea, alcun elemento, all'infuori del mezzo di trasporto utilizzato, insufficiente all'uopo trattandosi di un veicolo cui, chiunque possieda un titolo abilitante alla sua guida, può fare occasionalmente ricorso, dal quale desumere una sia pur rudimentale organizzazione o quanto meno l'abitualità sottese ad un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
[16] Senza dubbio la condotta di abbandono integra un reato di natura istantanea eventualmente con effetti permanenti in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione.
[17] Sez. IV n. 5759 del 16 luglio 2026, in *www.osservatorioagromafie.it*.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

A seguito di alcune segnalazioni relative alla situazione del natante in questione e di ulteriori due imbarcazioni affondate, la Regione Veneto aveva provveduto al recupero delle predette imbarcazioni affondate.
Il Comune di (*Omissis*), dopo la comunicazione di avvio del procedimento, aveva adottato una prima ordinanza di rimozione, avvio a recupero e smaltimento del vaporetto ai sensi dell'art. 192, d.lgs. n. 152/06, n. 19 del 18 gennaio 2022, rivolta alla società (*Omissis*) S.r.l. e al suo legale rappresentante nonché al signor (*Omissis*), il quale era stato residente nel vaporetto in questione (*sic*).
A fronte di tale ordinanza, la società (*Omissis*) S.r.l. e il signor (*Omissis*) avevano proposto ricorso sostenendo di non essere responsabili della condotta contestata dall'amministrazione e che, comunque, il vaporetto non rientrava nell'elenco europeo dei rifiuti allegato al decreto n. 152.
A questo punto, il Comune aveva adottato l'ulteriore ordinanza n. 88 del 7 aprile 2023, rivolgendo l'ordine di rimozione anche al signor (*Omissis*) e ai signori (*Omissis*) e (*Omissis*), in quanto questi ultimi avevano trainato il natante entro l'area data in concessione alla (*Omissis*) S.r.l. su ordine del predetto signor (*Omissis*).
Il medesimo ordine, inoltre, è stato rivolto anche al signor (*Omissis*) e all'Associazione (*Omissis*), quali proprietari del vaporetto, rispettivamente, dal 2013 al 2020 e dal 2020 in avanti.
La prima osservazione che si impone riguarda il comportamento della pubblica amministrazione che ha gestito la pratica. Infatti, nonostante il comma 3 dell'art. 192 disponga espressamente che i soggetti preposti al controllo devono effettuare specifici accertamenti, in contraddittorio con i soggetti interessati, per identificare i responsabili dell'abbandono cui imputare la rimozione, nella specie è stata coinvolta una pletora di soggetti per la cui singola responsabilità è stata valorizzata una mera "posizione", un semplice contatto tra il soggetto e la cosa, senza neppure porsi la domanda essenziale se il soggetto individuato in questo modo avesse avuto un collegamento con il natante prima o dopo l'effettivo suo abbandono.
Il Consiglio di Stato ha chiarito la fattispecie con una secca presa di posizione spiegando che: «Non si può in ogni caso configurare l'asserita responsabilità per ciò che avvenne in epoca significativamente successiva alla condotta al medesimo attribuita; diversamente opinando, infatti, si dovrebbe ipotizzare la sussistenza di una posizione di garanzia per ogni soggetto che entri in contatto con un determinato bene, rispetto alla futura condizione dello stesso».
Siamo perfettamente d'accordo: soltanto il detentore della cosa, titolare di un diritto reale sulla stessa, ha il potere giuridico di decidere il suo "destino", e cioè "disfarsene" rendendosi così eventuale autore dell'abbandono di un rifiuto.
Come già si è detto, ciò può avvenire con un atto estemporaneo ed istantaneo oppure mediante una condotta che metta in moto il processo che conduce al successivo rilascio della sostanza. In entrambi i casi, il momento in cui la cosa risulta effettivamente abbandonata è determinante per stabilire la possibile responsabilità di coloro che nel corso del tempo ne hanno avuto la disponibilità.
Pertanto, nella vicenda esaminata dal Consiglio di Stato, con riferimento alle persone diverse dal detentore "qualificato" del natante, come ad esempio, il concessionario dello specchio acqueo dove il natante venne collocato, oppure il soggetto che aveva effettuato il suo trasporto nella stessa località, da un lato, mancava il nesso di causalità tra la concreta condotta tenuta e il successivo abbandono del bene; dall'altro lato, non esisteva alcuna posizione di garanzia in forza della quale un soggetto, che avesse acquisito la detenzione "non qualificata" di un determinato bene, poteva essere chiamato a rispondere del suo abbandono per non avere impedito il fatto del terzo.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

A diversa conclusione si poteva pervenire se fosse stato dimostrato l'accordo criminoso, che vedeva come sbocco finale l'abbandono del natante, tra i vari soggetti coinvolti nella fattispecie. Ma, in assenza di siffatta prova, non poteva essere indistintamente attribuita una responsabilità a tutti coloro che erano entrati "occasionalmente" in contatto con il natante con la conseguente illegittimità dell'ordine di rimozione del rifiuto rivolto anche a soggetti diversi dagli effettivi autori del reato.
In chiusura, un apprezzamento particolare va fatto alla sentenza in commento per aver posto un "argine" alla tendenza della giurisprudenza ad allargare la configurazione delle posizioni di garanzia: come ha giustamente osservato la dottrina[18] «L'interprete deve rinvenire la posizione di garanzia nell'ordinamento e non crearla attraverso ardite interpretazioni di princìpi quali la funzione sociale della proprietà o del *neminem ledere*. L'obbligo giuridico di impedimento di un reato, al pari di ogni altra posizione di garanzia, deve trovare fonte in una formale disposizione di legge, in una regola operativa che imponga obblighi predeterminati e non in princìpi, che appunto necessitano di regole per essere implementati».
In questa stessa prospettiva, si è mossa la Cassazione[19] in un insolito caso di applicazione dell'art. 674 c.p.: si discuteva, infatti, di una "gattara" accusata, tra l'altro, di non aver impedito le molestie olfattive provocate dalle deiezioni della colonia felina da lei accudita. La sentenza ha analizzato la contravvenzione contestata con particolare riguardo alla sua realizzazione in forma omissiva impropria *ex* art. 40 cpv. c.p. e alla sussistenza di una correlata posizione di garanzia e ha concluso in modo netto che il soggetto che, su base volontaria, si occupi del nutrimento di gatti randagi che vivono in libertà non può, per ciò solo, qualificarsi giuridicamente come detentore (anche solo materiale e di fatto) dell'animale e, quindi, ai fini della operatività della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. c.p., non può ritenersi gravato di una specifica posizione di garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra fonte, anche contrattuale, per l'impedimento di eventi lesivi di altrui beni.

[18] RUGA RIVA, *L'obbligo di impedire il reato ambientale altrui. Rassegna giurisprudenziale sulla posizione di garanzia del proprietario e del pubblico ufficiale rispetto a reati ambientali commessi da terzi*, in *www.lexambiente*, 7 marzo 2011.
[19] Cass. 12 giugno 2026, n. 27109, Pelle, in *Sist. pen.*, 20 ottobre 2026, con nota di PONTEPRINO, *Gatti randagi, posizioni di garanzia e tenuta della legalità: un curioso e interessante caso di molestie olfattive*. Per un ulteriore contributo, v. REGINI, *L'art. 674 c.p. tra tipicità e responsabilità omissiva: il caso dei gatti randagi*, in *Archiviopenale.it*.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE